

Circolare n. 1/2018

**“Decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio
2018 e legge di bilancio 2018 – Principali novità**

In sintesi:

<p>Decreto fiscale - Estensione della definizione agevolata dei carichi (riapertura c.d. rottamazione delle cartelle)</p>	<p>Il c.d. Decreto fiscale (collegato alla legge di bilancio 2018) <u>riapre di fatto la possibilità di aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle”</u> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché <u>non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016</u> relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;- possibilità di aderire ad una nuova rottamazione sia per cartelle escluse dalla prima rottamazione sia se il contribuente non aveva aderito alla precedente rottamazione. <p>I ruoli che possono riguardare la nuova rottamazione sono quelli relativi <u>agli anni 2000 – 2017</u> (per quest’ultimo anno fino ai ruoli iscritti alla data del 30/09/2017), <u>inoltre il termine entro cui andrà presentata l’istanza è il 15/05/2018.</u></p> <p>Infine le nuove date inerenti la nuova rottamazione delle cartelle sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>30 giugno 2018</u>, data entro cui l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e delle relative rate con le rispettive scadenze;- A seguito di tale comunicazione il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in <u>un numero massimo di cinque rate di uguale importo</u>, da pagare, rispettivamente, nei mesi di: <u>luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</u>
--	---

<p>Decreto fiscale - Ulteriore estensione dello <i>split payment</i> (scissione dei pagamenti) alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione</p>	<p>Dal 1° gennaio 2018, con la modifica dell'art. 17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972 (Testo Unico dell'IVA, viene ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti (<i>split payment</i>) in materia di IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società.</p> <p>In base a tale intervento normativo lo <i>split payment</i> si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; - fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; - società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo <i>split payment</i>; - società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo <i>split payment</i>; - società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'IVA.
<p>Decreto fiscale - Sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA del 2018</p>	<p>Il Decreto fiscale interviene bloccando definitivamente per il 2018 l'incremento delle aliquote IVA; in particolare vengono sterilizzati gli incrementi previsti per l'aliquota IVA del 10% che pertanto per il 2018 rimarrà invariata.</p>

<p>Decreto fiscale e Legge di Bilancio – Credito d'imposta investimenti pubblicitari</p>	<p>Il Decreto fiscale e in seguito la Legge di Bilancio hanno confermato il <u>credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa</u> (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) <u>e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali</u>. Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un <u>credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative</u>, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare, in tal caso l'amministrazione finanziaria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.</p> <p>Comunque si è in attesa del decreto attuativo e di chiarimento per l'adozione del credito d'imposta.</p>
<p>Legge di Bilancio – Rinvio aumento aliquote IVA 10% e 22%</p>	<p>La legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, comma 2) dispone <u>il rinvio dell'aumento delle aliquote IVA</u>, che altrimenti sarebbe scattato dal 1° gennaio 2018 per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 718 della Legge 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015). Gli aumenti sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Aliquota del 10%</u> - aumento del 1,5% dal 1° gennaio 2019 (11,5%) e ulteriore aumento del 1,5% dal 1° gennaio 2020 (13%) - <u>Aliquota del 22%</u> - aumento del 2,2% dal 1° gennaio 2019 (24,2%), ulteriore aumento del 0,7% dal 1° gennaio 2020 (24,9%) e ulteriore aumento del 0,1% dal 1° gennaio 2021 (25%)

<p>Legge di Bilancio – Proroga Super-ammortamento al 130% (non più al 140%)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2018 (l'agevolazione doveva terminare il 31/12/2017) ma con alcune limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maggiorazione dell'ammortamento o del canone di leasing scende dal 40% (aliquota del 140%) al 30% (aliquota 2018 del 130%) - acquisti effettuati per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, con estensione ai beni consegnati entro il 30/06/2019 con ordine accettato e acconti pagati al 31/12/2018 di almeno il 20% - esclusi dall'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 comma 1 del TUIR (es. autoveicoli aziendali, autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti e veicoli strumentali)
<p>Legge di Bilancio – Proroga Iper-ammortamento al 150%</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato di un anno l'agevolazione nota come iper-ammortamento. L'iper-ammortamento consente di ammortizzare, con una maggiorazione del 150%, gli investimenti (sia acquisto in proprietà che in leasing) in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0 (di cui all'allegato A della L. 232/2016).</p> <p>A seguito della proroga i soggetti beneficiari dell'agevolazione potranno far rientrare in iper-ammortamento anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Inoltre, per gli investimenti non terminati entro la fine del 2018, viene introdotta la possibilità di concludere l'investimento entro il 31 dicembre 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga effettuato l'ordine con relativa accettazione da parte del venditore e venga pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
<p>Legge di Bilancio – Imposta sul reddito dell'impresa (IRI) aliquota al 24%</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 rinvia di un anno l'applicazione dell'IRI al 24%. Ditte individuali e società di persone (S.N.C. e S.A.S.) potranno esercitare l'opzione per il regime IRI e quindi per la nuova aliquota proporzionale a partire dal 1° gennaio 2018 e non più dal 1° gennaio 2017. Pertanto la fruibilità del nuovo regime IRI, introdotto con la Legge di Bilancio 2017, viene di fatto posticipata dal legislatore di un anno.</p>

<p>Legge di Bilancio – Fatturazione elettronica B2B (Business to Business - tra imprese)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 interviene con rilevanti modifiche sul D.lgs. n.127/2015 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA) e introduce <u>l'obbligo di utilizzo del procedimento di fatturazione e registrazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti</u>, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio. <u>L'obbligatorietà decorre dal mese di luglio 2018 per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>cessioni di benzina o gasolio per motori</u> - <u>chi presta la propria opera in subappalto in pubblici appalti.</u> <p><u>Dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio si estende a tutte le operazioni commerciali.</u></p> <p>Sono esonerati, per ora, dai predetti obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.</p>
<p>Legge di Bilancio – Cedolare secca proroga dell'aliquota ridotta al 10% fino al 31/12/2019</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 <u>prolunga l'efficacia dell'aliquota ridotta al 10% per la cedolare secca sugli affitti a canone concordato</u> al biennio 2018-2019.</p>

Legge di Bilancio – Rimodulazione delle detrazioni per c.d. Ecobonus (riqualificazione energetica)

Anche per il 2018 vengono confermate le detrazioni per interventi volti al risparmio energetico, però con bonus modulati in base al livello di efficienza raggiunto; pertanto la Legge di Bilancio 2018 modifica il c.d. Ecobonus come segue:

Detrazioni del 65%: la Legge di Bilancio 2018 proroga fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Detta detrazione riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (regolamento delegato (UE) n. 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII (comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. E' stata introdotta inoltre una nuova spesa agevolabile con detrazione del 65% delle spese relative all'acquisto e posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro e con un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Detrazioni del 50%: per l'anno 2018 viene ridotta al 50% la detrazione per le spese riguardanti gli interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (regolamento delegato (UE) n. 811/2013); acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

La Legge di bilancio 2018 prevede che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni** degli edifici condominiali che ricadono nelle **zone sismiche 1, 2 e 3, che siano finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell'80%**, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, all'85% a due classi.

<p>Legge di Bilancio – Bonus verde</p>	<p>Per le spese sostenute nel 2018, è introdotta una <u>detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</u></p>
<p>Legge di Bilancio – Innalzato il limite di reddito complessivo per i figlio a carico di età non superiore a 24 anni</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 innalza il limite di reddito annuo da € 2.840,51 <u>a € 4.000,00 per considerare un figlio carico di età non superiore a 24 anni.</u></p>

Legge di Bilancio – Iva al 10% in edilizia per interventi di recupero edilizio con fornitura di “beni significativi”

La Legge di Bilancio 2018 fornisce un'interpretazione autentica in merito all'applicazione dell'IVA al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare l'interpretazione autentica riguarda i c.d. **"beni significativi" e la relativa applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%** agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la norma afferma che:

"l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi."

In sintesi ai fini dell'aliquota IVA del 10%, la determinazione del valore dei beni che costituiscono parte significativa, deve essere effettuata **sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.**

Il legislatore chiarisce inoltre che le fatture di coloro che realizzano gli interventi di recupero agevolato, emesse ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972, devono indicare espressamente:

- il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione;
- i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto MEF del 29 dicembre 1999, forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

<p>Legge di Bilancio – Dal 1° luglio 2018 niente più contante per pagare lo stipendio al personale dipendente</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che <u>i datori di lavoro, dal prossimo 1° luglio 2018, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa.</u></p> <p>I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. <p>Sono <u>esclusi dall’obbligo i datori di lavori di addetti a servizi familiari e domestici</u> (es. colf e badanti) che applicano contratti nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p><u>La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro.</u> La Legge di Bilancio 2018 stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.</p>
<p>Legge di Bilancio – Spese di formazione: credito d’imposta in ambito delle tecnologie 4.0</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha previsto per l’anno 2018 a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p>

<p>Legge di Bilancio – Soppressione dell'uso della scheda carburante</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha previsto dal 1° luglio 2018 l'obbligo <u>per la cessione di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che effettuano l'acquisto nell'esercizio di impresa, arte e professione dell'utilizzo dei sistemi elettronici di certificazione dell'acquisto stesso (fatturazione elettronica B2B). Pertanto il legislatore con tale intervento ha di fatto previsto la contestuale eliminazione dell'uso della scheda carburante al fine di giustificare il costo degli acquisti di carburante e per consentire la detrazione dell'IVA sempre su tali acquisti.</u></p>
<p>Legge di Bilancio – Proroga rideterminazione valore dei terreni e partecipazioni</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 <u>riconferma la possibilità di rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni con il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% da versare entro il 30 giugno 2018 in unica soluzione o, in quanto l'importo è rateizzabile, la prima rata.</u></p> <p>La riapertura dei termini consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite (art.67, comma 1, lettera a) e c-bis) del TUIR) allorché le partecipazioni o i terreni vengano successivamente ceduti a titolo oneroso.</p>

Legge di Bilancio – Rendite finanziarie (dividendi, plusvalenze ecc.) applicabile sempre l'imposta sostitutiva con aliquota unica al 26%

La Legge di Bilancio 2018 **uniforma il prelievo sui dividendi, infatti dal 01/01/2018 si applicherà sempre l'imposta sostitutiva del 26% senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non**, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie.

Altra novità introdotta riguarda la possibilità di **compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate**.

In sintesi le novità in materia di tassazione degli utili interessano le persone fisiche residenti in Italia che percepiscano i dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa, le quali quindi, subiranno una ritenuta (imposta sostitutiva) a titolo d'imposta del 26%. Mentre la norma vigente fino al 31/12/2017 prevedeva una distinzione di tassazione utili e proventi assimilati c.d. «non qualificati» con ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo (quindi per essi nulla cambia) e utili e proventi, se riferiti a partecipazioni, strumenti finanziari o contratti c.d. «qualificati» (20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale - soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati) che concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 58,14%, con assoggettamento all'Irpef con aliquote progressive in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto la novità della Legge di Bilancio 2018 consiste nel fatto che **la ritenuta a titolo definitivo o l'imposta sostitutiva del 26% sarà ora applicata dall'emittente (Società/Ente che li eroga) anche sugli utili «qualificati» al momento dell'effettiva percezione da parte del socio/azionista**.

La riforma impatta anche sulla tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti assimilati.

Viste le complessità introdotte dalla nuova normativa lo Studio rimane a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore chiarimento, posto che lo Studio stesso e i professionisti del settore sono in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su molteplici aspetti inerenti le novità in commento nella presente circolare.